



Sara Brugnoni
NOTAIO

Repertorio n. 3095

Raccolta n. 2136

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di aprile
(26 aprile 2022)

in Gubbio, nel mio **studio** alla Via Don Giuseppe Diana n.23, alle
ore diciotto.

Innanzitutto a me **dott.ssa Sara Brugnoni**, Notaio residente in Gubbio,
iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Perugia

è presente:

- **CANCELLOTTI Marco**, nato a Gubbio (PG) il 14 giugno 1965,
residente in Gubbio (PG) alla Via della Repubblica n.39, codice
fiscale **CNC MRC 65H14 E256R**.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui **identità
personale io Notaio sono certo**, premette:

- che è corrente, con sede in Gubbio alla Via Corso Garibaldi
n.50, l'Associazione denominata "**MAGGIO EUGUBINO**" codice
fiscale **83003170541**, Ente riconosciuto con personalità
giuridica giusta Provvedimento in data 27 giugno 1952 iscritta
al Registro delle Persone Giuridiche al n. 5/6 presso l'Ufficio
Territoriale del Governo presso la Prefettura di Perugia, di
cui lo stesso comparente è socio, costituita con atto a rogito
Notaio Franco Filippo Marchetti di Gubbio in data 23 ottobre
1950 Rep.n. 471/70, debitamente registrato;

- che il comparente mi richiede di far constare con il presente
atto quanto sarà discusso e deliberato dall'assemblea
straordinaria della predetta associazione, convocata in questo
giorno, luogo ed ora, con il seguente ordine del giorno:

**1) Adeguamento dello Statuto sociale alla normativa del Terzo
Settore;**

2) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di
quanto segue.

Ai sensi del vigente Statuto dell'associazione assume la
presidenza dell'assemblea, su designazione unanime degli
interventuti, il comparente CANCELLOTTI Marco, il quale constata,
dichiara e dá atto:

- che l'assemblea è stata convocata nei termini e secondo le
modalità prescritte dal vigente Statuto e si trova ora qui
riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la
prima;

- che risultano partecipanti alla presente assemblea i **Soci
aventi diritto di voto**, indicati nel foglio delle presenze che
si allega sotto la lettera "**A**" previa dispensa dalla lettura;

- che sono presenti, per il Consiglio:

il Presidente nella persona di sé medesimo, CANCELLOTTI Marco
il Vice Presidente Satiri Robert, e i Consiglieri Bedini Cesare,
Biscarini Patrizia, Ciufoli Cristina, Farneti Riccardo,
Fiorucci Claudio, Gini Ubaldo, Lombardini Silvio, Lupini Lucio,
Minelli Roberto, Rampini Giovanni Pietro, assenti giustificati:

Registrato a PERUGIA
in data 03/05/2022
al n. 10324
serie 1T
euro esente

Bei Massimo, Marinelli Andreoli Giacomo, Minelli Patrizio, Olivieri Lorenzo, Ragni Cesare Fausto, Ragni Federico, Sannipoli Ettore;

- che sono presenti altresì quali Revisori: Rogo Giuseppe.

Il Presidente pertanto, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, sulla base di quanto sopra esposto

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente, dopo aver rilevato che risulta opportuno adottare un nuovo Statuto alla luce del D.Lgs. 117/2017, provvede a illustrare il nuovo testo dello Statuto sociale, predisposto a cura del Consiglio. Si dà quindi lettura dell'intero nuovo testo proposto dello Statuto. Il presidente precisa inoltre che l'Ente è già dotato di un patrimonio netto complessivo di adeguato importo e di disponibilità finanziarie idonee alla costituzione di un fondo di dotazione patrimoniale di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) costituito dalle entrate dell'Associazione, importo conforme alla previsione del nuovo Codice del Terzo settore e che pertanto potrà essere mantenuta la personalità giuridica, come risulta da **perizia giurata** redatta dal Dott. Filippo Farneti, nato a Foligno il 18 novembre 1969 iscritto al n.99440 del Registro dei Revisori Legali nonché al n. 647, sez. A, dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", previa dispensa dalla lettura.

Aperta la discussione, vari associati chiedono ulteriori chiarimenti. Dati dal Presidente i richiesti chiarimenti, lo stesso invita gli aventi diritto di voto a deliberare su quanto proposto.

Con riferimento alla proposta (approvazione Statuto) risultano aver votato:

Astenuti: nessuno

Contro: nessuno

A favore: tutti i presenti

Il Presidente proclama il risultato della votazione:

all'unanimità dei presenti, con voto espresso per alzata di mano, accertato dal Presidente, l'assemblea

DELIBERA

- di **approvare** ed adottare il nuovo testo di **Statuto sociale** che, nella sua redazione aggiornata, consegnatomi dal Presidente si allega, previa lettura, al presente atto sotto la lettera "**C**";

- di dare mandato all'Organo amministrativo pro tempore in carica a dare esecuzione alla deliberazione testé assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero

eventualmente richieste in sede di provvedimenti di legge o da pubbliche Autorità, in particolare per l'iscrizione delle modifiche al R.U.N.T.S..

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e cinquantacinque minuti.

Il presente atto ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 è esente dall'imposta di registro e altresì esente dall'imposta di bollo in quanto atto avente lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche e integrazioni normative. Le spese del presente, relative e consequenziali, sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, su due fogli per cinque pagine e parte della sesta sin qui, del quale ho dato lettura alla parte che l'approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove.

F.to Marco CANCELLOTTI

F.to Sara BRUGNONI Notaio (segue impronta sigillo)

STATUTO

"ASSOCIAZIONE MAGGIO EUGUBINO - PRO GUBBIO"

Preambolo

Fondata il 23 ottobre 1950 con atto a rogito Notaio Franco Filippo Marchetti di Gubbio Rep.n. 471/70, debitamente registrato, da un gruppo di appassionati eugubini, in ideale continuazione della vecchia Pro Gubbio fondata nel 1926 e la cui attività terminò a causa delle vicende belliche l'associazione MAGGIO EUGUBINO - PRO GUBBIO è stata riconosciuta Ente Morale con decreto del Prefetto di Perugia del 6 giugno 1952, ed è stata iscritta all'Albo Regionale delle Pro-loco con decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria del 2 dicembre 1975. Storicamente l'ASSOCIAZIONE ha svolto nel tempo importanti funzioni in molteplici settori della Città di Gubbio. Oltre a costituire il punto d'incontro di tutti gli eugubini residenti nella nostra Città o che sono sparsi nel mondo, il Maggio Eugubino ha esaltato Gubbio con le sue bellezze, ha valorizzato le più nobili tradizioni cittadine, ha promosso e realizzato molte iniziative di carattere culturale, turistico e folcloristico e ha svolto una continua azione di stimolo costruttivo verso gli Enti Pubblici perché operassero sempre con incisività nell'interesse della Città di Gubbio e degli eugubini.

Art. 1

1.1 È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore o C.T.S.), l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE MAGGIO EUGUBINO - PRO GUBBIO" nel prosieguo del presente statuto indicata come "l'ASSOCIAZIONE".

1.2 A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale la denominazione sarà integrata con l'aggiunta dell'acronimo "A.P.S.". A seguito della predetta iscrizione l'ASSOCIAZIONE assume automaticamente la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE MAGGIO EUGUBINO - PRO GUBBIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (in sigla "ASSOCIAZIONE MAGGIO EUGUBINO - PRO GUBBIO APS").

1.3 L'ASSOCIAZIONE non ha scopo di lucro ed è libera, democratica, apartitica, fondata sul volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, con spirito di collaborazione e intenti di sussidiarietà con lo Stato, le Regioni, le Province e gli Enti locali.

1.4 L'ASSOCIAZIONE è regolata dalle norme del Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dal presente Statuto.

1.5 L'Associazione ha sede legale in Gubbio. Ai soli fini dell'iscrizione al R.U.N.T.S. l'indirizzo della sede è Piazza Oderisi n. 6 ed ha durata a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel Comune di Gubbio nonché l'istituzione e la soppressione di eventuali sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, sedi operative sono di competenza del Consiglio Direttivo, non costituiscono modificazione del presente statuto e devono essere comunicate a cura degli amministratori alle competenti Autorità.

Art. 2

2.1 L'ASSOCIAZIONE è costituita per il perseguimento di finalità, civiche solidaristiche e di utilità sociale, in ambito culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sociale, della valorizzazione dei beni di interesse storico ed artistico e nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili, secondo gli indirizzi normativi dello Stato Italiano, della Regione dell'Umbria e della Unione Europea.

2.2 L'ASSOCIAZIONE persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in favore degli associati stessi, dei loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi del decreto legislativo 23 marzo

Maria Carubba

[Signature]



2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);

-interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

2.3 L'ASSOCIAZIONE, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del C.T.S., può esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'ASSOCIAZIONE opera al fine di:

a)- contribuire alla conoscenza, alla preparazione, alla promozione, alla valorizzazione e tutela ed allo svolgimento delle manifestazioni tradizionali di Gubbio, con particolare riguardo alla Festa dei Ceri, parte fondamentale del patrimonio culturale immateriale del popolo eugubino e testimonianza avente valore di civiltà. A tal fine l'ASSOCIAZIONE collabora con il Comune di Gubbio, la Diocesi e la Curia di Gubbio, l'Università dei Muratori e Scalpellini, le Famiglie Ceraiole, gli Enti, le Associazioni e le Istituzioni pubbliche e private interessate per la realizzazione della Festa dei Ceri e delle attività ad essa afferenti. In tale ambito particolare rilievo assume l'organizzazione e la gestione della Festa dei Ceri Piccoli.

b)- prestare la propria qualificata attività di collaborazione con le Istituzioni ed altri Enti pubblici o privati per incrementare e favorire il turismo nella Città e nel suo territorio, fornendo anche assistenza ai turisti;

c)- promuovere manifestazioni culturali ed artistiche, congressi, conferenze e dibattiti, promuovere attività culturali relative alla Città di Gubbio ed alle sue manifestazioni tradizionali, alla storia di questa e comunque perseguire e incentivare tutte le attività di divulgazione e di studio storico, sociologico, folclorico della Città e delle sue manifestazioni tradizionali sotto ogni aspetto. A tale fine potrà a solo titolo semplificativo organizzare celebrazioni, mostre, incontri, convegni di studio, manifestazioni, concorsi, pubblicazioni di opere, periodici ed ogni e qualsiasi altra iniziativa che dovesse rendersi opportuna per il raggiungimento degli scopi dell'ASSOCIAZIONE;

d)- contribuire, promuovere, divulgare e tutelare l'elevazione, anche qualitativa, dell'immagine delle manifestazioni tradizionali, culturali e storiche della città, con particolare riferimento alla Festa dei Ceri, al Palio della Balestra, al Tornei dei Quartieri, nella loro rappresentazione, in rigorosa coerenza con il loro contenuto storico, folclorico, culturale e quindi attraverso la cura, esemplificativamente, dei particolari estetici, degli allestimenti, dei costumi, della coreografia, degli stendardi, dei vessilli, della simbologia, dell'iconografia tutta;

e)- aprire spazi di confronto e discussione sui problemi della Città;

f)- valorizzare, proteggere, difendere il patrimonio costituito dai beni culturali

ed ambientali, in particolare il patrimonio artistico e paesaggistico, contro ogni forma di degrado, anche promuovendo e valorizzando studi e ricerche storiche e scientifiche;

g)- istituire ed attribuire borse di studio nonché conferire pubblici riconoscimenti, premi, attestati di benemerenzza a coloro che si sono distinti a livello locale, regionale e nazionale nei vari campi dell'attività umana ed a coloro che hanno dato un contributo effettivo alla Città di Gubbio;

h)- costituire sezioni, comitati e commissioni che possano essere di utilità alla Città ai fini di cui sopra;

i)- svolgere un ruolo di stimolo, proposta, collegamento e coordinamento nei confronti delle altre realtà associative del territorio allo scopo di realizzare azioni comuni volte ai fini di cui sopra;

l)- promuovere, incentivare e sviluppare - in ogni forma e modo - i legami tra la nostra Città e gli eugubini lontani o residenti all' estero;

m)- promuovere e organizzare, anche in concorso con altre realtà associative e con le Istituzioni pubbliche, forme di gemellaggio e partenariato fra Gubbio ed altre città italiane o straniere;

n)- tutelare e conservare la tradizione ed il rito della concessione della "Patente di matto onorario di Gubbio" e conferire il relativo riconoscimento a coloro che ne siano ritenuti meritevoli;

o)- ogni altra attività secondaria e strumentale ai fini di cui all'art. 2.

Il tutto secondo i criteri ed i limiti definiti dalla normativa del Terzo Settore, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

2.4. Di tali attività il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 3

3.1 Il Gonfalone dell'ASSOCIAZIONE, custodito presso la sede sociale, rappresenta l'unione tra Festa dei Ceri e Palio della Balestra. In esso è raffigurata la parte centrale o "panottolo" del Cero di Sant'Ubaldo da cui si generano fasce orizzontali che si intersecano con fasce verticali recanti i colori dei tre Ceri e quello rosso della Festa ed una linea circolare bianca, che allude alla "rotella" del bersaglio del Palio della Balestra, a delimitare le fasce con i colori dei Ceri da quelle con il colore rosso della Festa. Nel Gonfalone è riportata, in campo quadrato, l'iscrizione «Associazione Maggio Eugubino», in caratteri di colore giallo, azzurro, nero e rosso.

3.2 Esso rappresenta l'emblema dell'Associazione in tutte le manifestazioni pubbliche in cui essa sarà presente.

3.3 Con apposito regolamento sono individuate le manifestazioni in cui è prevista la presenza del Gonfalone.

Art. 4

4.1 L'ASSOCIAZIONE può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del C.T.S., al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.


Art. 5

5.1 Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è costituito dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ASSOCIAZIONE. Il patrimonio è di Euro 15.000,00 (quindicimila/00). Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE potrà essere successivamente integrato.

5.2 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza

Mario Anelli

[Signature]



occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'ASSOCIAZIONE al finanziamento dell'attività corrente.

5.3 Le entrate dell'ASSOCIAZIONE sono costituite da:

- a) le quote sociali;
- b) i contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri Enti sub-regionali e locali, o di organismi internazionali finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di altri Enti pubblici o privati;
- d) i proventi permanenti o occasionali derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) oblazioni, lasciti ed utili patrimoniali;
- f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6

6.1 L'ASSOCIAZIONE non ha scopo di lucro ed il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

6.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso ed in ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo o di collaborazione.

6.3 In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto in conformità al disposto dell'art. 9 del C.T.S..

Art. 7

7.1 L'ASSOCIAZIONE è aperta a chiunque - persona fisica con esclusione delle persone giuridiche, fatta eccezione per Enti del Terzo Settore - ne condivida gli scopi, le finalità e le attività, purché maggiore di anni diciotto. Possono altresì aderire Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro i cui fini statutari siano conformi a quelli dell'Associazione nel rispetto dei limiti di cui all'art. 35 comma 3 del C.T.S..

7.2 A tal fine essi devono presentare, per il tramite di almeno un associato, domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale, accertata la sussistenza dei requisiti di cui sopra, entro 60 giorni provvede all'iscrizione nel libro soci. Le domande devono essere evase secondo l'ordine di presentazione.

7.3 L'iscrizione o il diniego motivato da parte del Consiglio Direttivo sono comunicati al richiedente entro il termine perentorio di 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine o in caso di diniego motivato il richiedente, entro 30 giorni può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide in maniera definitiva nei termini previsti da apposito Regolamento.

Art. 8

8.1 All'atto dell'ammissione il nuovo associato è tenuto al versamento della quota associativa per l'esercizio in corso.

8.2 La quota associativa non è trasmissibile, non è rivalutabile e non è frazionabile. In particolare le somme versate per le quote annuali di adesione all'ASSOCIAZIONE, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento

periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

8.3 Non sono ammessi associati temporanei.

Art. 9

9.1 Possono essere attribuiti i titoli di Socio Benemerito, Consigliere Benemerito, Presidente Benemerito a quegli associati ordinari che si sono distinti per particolare attaccamento all'ASSOCIAZIONE ed alle sue iniziative: il titolo è attribuito dal Consiglio Direttivo con voto unanime e non è ostativo all'esercizio del diritto di voto e all'assunzione di cariche sociali.

9.2 Può essere attribuito il titolo di Socio Onorario a coloro (persone fisiche o giuridiche, Enti, Associazioni) che abbiano efficacemente contribuito alla soluzione di importanti problemi cittadini, al potenziamento delle manifestazioni tradizionali ed alla conoscenza di Gubbio nel mondo. I soci onorari sono esonerati da obblighi economici, non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche sociali. Sono nominati dal Consiglio Direttivo con voto unanime.

9.3 E' istituito l'Albo dei Giovani del Maggio Eugubino cui potranno essere iscritti i minori degli anni 18. Essi non rivestono la qualità di associato. Un apposito regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'iscrizione.

Art. 10

10.1 La qualità di associato si perde per decesso, recesso, morosità o esclusione a seguito della violazione di quanto disposto dall'art 12.

10.2 Il recesso è comunicato per scritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso purché pervenuto almeno tre mesi prima.

10.3 La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo dopo due esercizi di mancata corresponsione della quota sociale.

10.4 L'esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, sentito il parere del Collegio dei Probiviri. L'associato escluso può presentare ricorso all'Assemblea nella prima convocazione utile.

Art. 11

Gli associati hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee. Ogni associato ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo. Gli Enti esercitano tale diritto per il tramite di un loro rappresentante appositamente designato;
- b) di eleggere le cariche sociali e di essere eletti alle stesse. Gli Enti, se nominati, esercitano la funzione tramite un loro rappresentante appositamente designato secondo i loro statuti;
- c) di frequentare i locali sede dell'ASSOCIAZIONE compatibilmente con le esigenze funzionali ed operative della stessa;
- d) di esaminare i libri sociali negli orari di apertura della sede;
- e) di ricevere le informazioni sullo svolgimento delle attività sociali.

Art. 12

Gli associati hanno l'obbligo:

- a) di partecipare alla vita ed alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
- b) di versare la quota associativa nei termini deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) di astenersi da comportamenti che possano nuocere all'immagine o alla reputazione dell'ASSOCIAZIONE o degli altri associati;
- d) di non svolgere in proprio o per interposta persona attività concorrenti con quelle dell'ASSOCIAZIONE.


Art. 13

13.1 Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo

Marc C...

[Signature]



- c) Il Presidente
- d) l'Organo di Controllo, quando previsto dalla legge o il Collegio dei Revisori dei Conti se previsto facoltativamente
- e) il Collegio dei Probiviri.

13.2 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'ASSOCIAZIONE tiene il Libro degli associati, il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tenuti dal Segretario, i Libri delle adunanze e delle deliberazioni degli altri Organi associativi, tenuti a cura degli stessi organi.

13.3 I libri dell'ASSOCIAZIONE sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

13.4 Tutti i beni e le attività che formano il patrimonio dell'Associazione risultano da un inventario redatto ed aggiornato all'inizio di ogni anno a cura del Segretario e vistato da uno dei Revisori, da conservare con gli altri libri sociali e la relativa documentazione contabile.

Art. 14

14.1 L'Assemblea opera nel rispetto dei principi generali di democraticità, pari opportunità, eguaglianza di tutti gli associati, elettività delle cariche sociali.

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- c) nomina e revoca i Revisori dei Conti o, quando previsto, l'Organo di Controllo
- d) nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) decide sui ricorsi contro l'esclusione degli associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed il regolamento elettorale;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'ASSOCIAZIONE;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 15

15.1 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e del bilancio di previsione di quello in corso.

15.2 Il bilancio dell'ASSOCIAZIONE, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ASSOCIAZIONE, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

15.3 Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

15.4 Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'ASSOCIAZIONE, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

15.5 Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

15.6 L'Assemblea si riunisce inoltre ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta 1/10 (un decimo) degli associati, o su richiesta dell'Organo di controllo, se nominato, con specifica indicazione dell'argomento da trattare. In tali casi la convocazione dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Art. 16

16.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo con avviso scritto che deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima ed eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, e l'ordine del giorno.

16.2 L'avviso deve pervenire agli associati per posta ordinaria o per posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, oppure con avviso affisso, sempre almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea, nella sede sociale e negli usuali luoghi pubblici e con comunicati alla stampa ed alle emittenti radiotelevisive locali o mediante comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'Associazione o su pagine pubbliche di social network (ad esclusione di profili privati).

Art. 17

17.1 L'Assemblea è aperta a tutti gli associati iscritti nel libro soci prima della pubblicazione dell'avviso di convocazione ed in regola con il versamento delle quote associative alla data dell'Assemblea.

17.2 Ciascun associato ha diritto a un voto.

17.3 Gli associati aventi diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare a mezzo delega scritta da altri associati aventi diritto di voto, anche se componenti del Consiglio Direttivo salvo il limite di cui al successivo art. 18.3 Ciascun associato non può rappresentare più di 3 altri associati.

Le deleghe non sono ammesse per l'Assemblea elettorale.

Art. 18

18.1 L'Assemblea in prima convocazione delibera con la presenza di almeno la metà più uno degli associati a maggioranza dei voti.

18.2 In seconda convocazione, da attuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo quella prevista per la prima convocazione, delibera qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza dei voti.

18.3 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

18.4 L'Assemblea vota normalmente in modo palese per alzata di mano o sistemi equivalenti; nel caso di votazioni riguardanti persone, in modo segreto tramite schede o sistemi equivalenti.

18.5 In caso di necessità l'Assemblea può tenersi anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento, a condizione che:

- sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Se nel corso della riunione si interrompe il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Tale modalità è esclusa in caso di voto segreto.

Marc Quattrone

Leo



Art. 19

19.1 Per le modificazioni dello statuto, per la trasformazione, fusione e scissione e per lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE le relative proposte e progetti dovranno essere affissi nella sede sociale e depositati presso la segreteria dell'ASSOCIAZIONE per l'esame da parte degli associati, contemporaneamente alla convocazione dell'Assemblea.

19.2 Nel caso di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione o scissione, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validi espressi.

19.3 La deliberazione di scioglimento e conseguente messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Art. 20

20.1 L'Assemblea nomina il proprio presidente, il segretario e, in caso di votazione a scrutinio segreto, due o più scrutatori tra gli associati presenti. Spetta al presidente dare atto della regolare convocazione, e della regolarità delle deleghe, verificare il diritto dei singoli associati di intervenire in Assemblea e dirigere i lavori.

20.2 Della riunione il segretario redige processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, che verrà trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 21

21.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea fra le persone fisiche maggiorenni associate e fra gli enti associati. Gli enti, se nominati, esercitano le funzioni per il tramite di un rappresentante designato secondo i loro statuti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato a partecipare il Sindaco di Gubbio (o suo delegato) il quale può intervenire nel Consiglio senza diritto di voto.

21.2 Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale chi ha maggiore anzianità di iscrizione.

21.3 E' composto in numero variabile, stabilito dall'Assemblea, da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 19 (diciannove) Consiglieri, compreso il Presidente.

21.4 Non può essere nominato Consigliere e, se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 C.C.

21.5 I rappresentanti degli enti possono essere sostituiti in corso di mandato dagli enti di appartenenza secondo i loro statuti.

21.6 Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, se persona fisica è sostituito con il primo dei non eletti, se rappresentante di ente associato, dall'ente di appartenenza. In caso di parità è nominato l'associato che vanta la maggiore anzianità di iscrizione.

21.7 Nel caso di cessazione di più della metà dei Consiglieri, il Presidente o, in sua assenza, l'Organo di controllo, se nominato, o diversamente il Presidente del Collegio dei Revisori indice senza indugio una nuova Assemblea elettiva.

21.8 I singoli Consiglieri o l'intero Consiglio Direttivo possono essere revocati, in caso di gravi inadempienze, dall'Assemblea convocata a norma dell'art. 15.6.

21.9 E' dichiarato decaduto dalla carica il Consigliere (sia persona fisica che ente) che risulti assente ingiustificato a tre riunioni consecutive del Consiglio, con conseguente sostituzione con il primo dei non eletti.

Art. 22

22.1 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE che non siano espressamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi.

In particolare:

- a) attua i deliberati dell'Assemblea e redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci e stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- b) delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- c) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- d) iscrive i volontari nell'apposito registro ai sensi dell'art. 17 del C.T.S.;
- e) redige uno o più regolamenti per disciplinare il funzionamento dell'Associazione, obbligatori per tutti gli associati nel rispetto del presente statuto;
- f) nomina fra gli associati un Segretario per la tenuta dei libri sociali e per la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio stesso;
- g) nomina al proprio interno il Presidente, un Vice-Presidente vicario con il compito di sostituire il Presidente in caso di temporaneo impedimento ed eventualmente un Tesoriere con il compito di coadiuvare il Presidente nella gestione finanziaria dell'Associazione;
- h) può istituire Commissioni composte da associati che abbiano specifiche competenze per approfondire problematiche e formulare proposte. Ai componenti non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e previamente autorizzate;
- i) sottopone all'Assemblea le proposte di modifica dello statuto;
- j) sottopone all'Assemblea le proposte di trasformazione, fusione, scissione;
- k) propone all'Assemblea lo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione;
- l) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale con le modalità previste dall'art. 13 del C.T.S.
- m) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- n) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento.

Art. 23

23.1 Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno ed ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario, per posta elettronica e/o raccomandata con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni che può ridursi a 48 ore in caso di motivata urgenza.

23.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

23.3 Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ad eccezione dell'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera e) dell'art. 22 che richiede la maggioranza assoluta dei componenti.

23.4 In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.

23.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto del Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

23.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono riservate, ma il Consiglio ha la facoltà di invitare a parteciparvi, senza diritto di voto, i rappresentanti di enti, istituzioni o semplici cittadini che abbiano particolari competenze relative agli argomenti all'ordine del giorno.

23.7 Delle riunioni è redatto verbale dal Segretario, sottoscritto anche da chi presiede.

23.8 Le riunioni o la partecipazione di singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento, a condizione che:

- sia consentito a chi presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la costituzione e il

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



proclamazione dei risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tale modalità è esclusa in caso di voto segreto.

Art. 24

24.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, alla prima riunione del Consiglio Direttivo medesimo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Risulta eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

24.2 Non può essere nominato Presidente e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 C.C.

24.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte ai terzi ed in giudizio.

24.4 In caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione, da convocarsi immediatamente.

24.5 In caso di temporanea assenza o impedimento è sostituito dal Vice-presidente vicario: se l'impedimento si protrae oltre i 180 (centottanta) giorni il Presidente decade ed il Vice-presidente convoca senza indugio il consiglio per la sua sostituzione fino al termine del mandato.

24.6 Il Presidente convoca l'Assemblea, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e rappresenta l'ASSOCIAZIONE nei tavoli di concertazione, salvo specifica delega, in quest'ultimo caso, ad uno o più Consiglieri.

Art. 25

25.1 Fino al raggiungimento dei limiti di cui all'art. 30 del C.T.S. e ss.mm.e ii. l'ASSOCIAZIONE si avvale facoltativamente di un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre Revisori eletti dall'Assemblea fra gli associati aventi i requisiti richiesti dalla legge.

25.2 I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione subentra il primo dei non eletti.

25.3 Non può essere nominato Revisore e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 C.C.

25.4 Alla prima riunione dopo l'elezione, i Revisori nominano al loro interno il Presidente del Collegio.

25.5 I Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

25.6 Il Collegio:

a) vigila sulla tenuta dei conti dell'ASSOCIAZIONE;

b) esamina il bilancio consuntivo e ne fa oggetto di una sintetica relazione all'Assemblea;

c) accerta saltuariamente la consistenza di cassa e dei conti correnti;

d) può procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo;

e) esprime pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo su argomenti contabili rimessi al suo giudizio.

25.7 Per la validità delle riunioni del Collegio è sufficiente la presenza di almeno due componenti.

25.8 Il Collegio delibera a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del suo Presidente.

25.9 Delle riunioni deve essere redatto verbale, sottoscritto dagli intervenuti, da trascriversi nell'apposito libro.

25.10 Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.e ii. l'Assemblea elettorale procede alla elezione, in luogo del Collegio dei Revisori, di un Organo di Controllo monocratico cui si applica l'art.

2399 del Codice civile fra soggetti, anche non associati, che abbiano i requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile.

Art. 26

26.1 Le eventuali controversie relative al rapporto associativo fra gli associati o fra questi e l'ASSOCIAZIONE ed i suoi organi sono sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri, composto da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea fra gli associati.

26.2 Non può essere nominato Probiviro l'associato che abbia in corso, o abbia avuto in precedenza, un contenzioso con l'ASSOCIAZIONE.

26.3 Nella prima riunione dopo l'elezione i Probiviri nominano al loro interno il Presidente del Collegio.

26.4 I Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

26.5 I Probiviri giudicano "ex bono et aequo" senza formalità di procedura: il lodo è inappellabile.

26.6 Il ricorso al Collegio dei Probiviri, nelle materie di sua competenza, costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

26.7 I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione subentra il primo dei non eletti.

26.8 Per la validità delle riunioni del Collegio è sufficiente la presenza di almeno due componenti.

26.9 Il Collegio delibera a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del suo Presidente.

26.10 Delle riunioni deve essere redatto verbale, sottoscritto dagli intervenuti, da trascriversi nell'apposito libro.

Art. 27

27.1 Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

27.2 L'ASSOCIAZIONE si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei fini istituzionali, delle attività di volontariato prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e dalle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono tali attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e senso civico, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate per l'attività prestata. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

27.3 L'ASSOCIAZIONE può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del C.T.S., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 36 del C.T.S..


27.4 L'ASSOCIAZIONE assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

27.5 Il Consiglio Direttivo delibera i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari, secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.T.S..

Art. 28

28.1 Lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE deve essere proposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo all'unanimità dei votanti.

28.2 La deliberazione di scioglimento deve comportare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'P. ...'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'TRIBUNALE DI GENOVA' around the perimeter and 'UFFICIO IN GIURIA' at the top. In the center of the stamp is a star with a cross inside it. The stamp is partially overlapping the signature.

28.3 Terminata la liquidazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge pro tempore vigenti e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge con esclusione di qualsiasi riparto fra gli associati.

28.4 A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale la devoluzione del patrimonio residuo sarà regolata dalle norme del C.T.S..

Art. 29

29.1 Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.


29.2 Gli attuali organi associativi concludono il loro mandato fino alla scadenza naturale.

29.3 In deroga al disposto dell'art. 19 le modifiche e gli adeguamenti al presente statuto imposti dalla legge o strettamente necessari all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono adottati con deliberazione assunta all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

29.4 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

Mario Cavallotti

[Signature]



Io sottoscritta dr.ssa Sara BRUGNONI, notaio iscritto al Ruolo del Distretto di Perugia, residente in Gubbio con lo studio in Via Don Giuseppe Diana n. 23, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Gubbio (PG), 09 maggio 2022